

**ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE COMUNICATO ALLA CONSOB
AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

San Giovanni in Marignano, 19 luglio 2024

In data 18 luglio 2024 è stata approvata la delibera assembleare di scissione totale non proporzionale della Fratelli Ferretti Holding S.r.l. (**FFH**) - partecipata per il 50% ciascuno da Alberta Ferretti e Massimo Ferretti - a beneficio di Colloportus S.r.l., società interamente partecipata da Alberta Ferretti (**Colloportus**), e FQuattro S.r.l., società interamente partecipata da Massimo Ferretti (**FQuattro**) (Colloportus e FQuattro, le **Beneficiarie**).

La suddetta operazione di scissione (la **Scissione**) avrà efficacia a far corso dalla data di iscrizione dell'atto di Scissione presso il competente Registro delle Imprese.

Per effetto della Scissione, la totalità delle n. 66.347.690 azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. (la **Società o Aeffe**), rappresentative del 61,797% del capitale con diritto di voto della stessa, detenute da FFH sarà trasferita a favore delle Beneficiarie, nella misura del 50% ciascuna, sicché con l'efficacia della Scissione Alberta Ferretti e Massimo Ferretti risulteranno titolari, rispettivamente, direttamente di una partecipazione totalitaria in una delle Beneficiarie e, indirettamente, di una partecipazione rappresentativa del 30,899% del capitale sociale di Aeffe.

In data 18 luglio 2024 (la **Data di Sottoscrizione**), nel contesto della Scissione, Alberta Ferretti e Massimo Ferretti (collettivamente, le **Parti**) hanno perfezionato un patto parasociale (il **Patto Parasociale**) relativo al governo della Società e alla circolazione delle azioni di Aeffe, così da assicurare stabilità gestionale e proprietaria senza sostanziale soluzione di continuità rispetto ai loro già esistenti rapporti. In particolare, le Parti hanno concordato di impegnarsi a (i) consultarsi preventivamente all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi connessi alle rispettive quote nelle Beneficiarie e alle azioni in Aeffe, ivi incluso con riferimento alla definizione e presentazione di un'unica lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, e (ii) esercitare il voto nelle assemblee di Aeffe in maniera unitaria. Sono stati inoltre concordati limiti al trasferimento delle rispettive azioni Aeffe.

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto Parasociale sono riconducibili a pattuizioni rilevanti a norma dell'Articolo 122, comma 1 e comma 5, lettere a) e b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e hanno ad oggetto n. 66.347.690 azioni ordinarie di Aeffe, pari al 61,797% del capitale sociale della Società.

Il Patto Parasociale è entrato in vigore alla Data di Sottoscrizione e vincola le Parti per il periodo di 3 anni da tale data.